

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

TARCISIO GITTI. Io non sono assenteista! Dillo per te!

FRANCESCO RUTELLI. Ma senti da quale pulpito!

TARCISIO GITTI. Oltretutto, signor Presidente, la preoccupazione di come e in che misura recuperare gli altri argomenti era già stata presente nella decisione di convocare i capigruppo, decisione che certo è conosciuta dal capogruppo radicale. E anche questa è una ennesima dimostrazione di poca serietà, perché la Conferenza dei capigruppo era stata già convocata. Voteremo quindi contro la proposta dell'onorevole Rutelli (*Proteste dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione la proposta dell'onorevole Rutelli, vorrei dire due cose a proposito delle argomentazioni dell'onorevole Melega.

Innanzitutto, onorevole Melega, tutto quello che scrive la stampa (e che io leggo così come lo legge lei) è indubbiamente molto importante. Ancor più importanti sono però i voti che vengono espressi in questa aula. E se io dovessi giudicare dal voto che è appena avvenuto, dovrei dire che l'Assemblea desidera senz'altro proseguire nella discussione del provvedimento in esame.

In secondo luogo, la Conferenza dei presidenti di gruppo non è stata convocata per discutere l'ordine del giorno di oggi (già predeterminato da ieri mattina) ma per discutere l'ordine del giorno dei prossimi giorni.

Passiamo ora ai voti.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Rutelli di rinviare la discussione del disegno di legge n. 2337.

(È respinta).

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi sull'articolo 47. Avverto che la Conferenza dei presidenti di gruppo si riunirà subito nella biblioteca del Presidente.

Ha chiesto di parlare sull'articolo 47 l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi, intervenendo sull'articolo 47, che è l'ultimo da esaminare di questo provvedimento, non posso non dire due parole sulle valutazioni che ho sentito poco fa e che mi lasciano abbastanza perplesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI.

MARCELLO CRIVELLINI. Il Presidente, a fronte di una richiesta dell'onorevole Rutelli di rinviare la discussione (come previsto dal regolamento) ha, per così dire, dato una pagellina al collega Rutelli, dicendo che era poco serio.

A me sembra però che la questione sia molto semplice: o la richiesta del collega Rutelli era corretta dal punto di vista regolamentare, e allora la si faceva svolgere tranquillamente (ed evidentemente regolamentare lo era, visto che su di essa si è anche votato), oppure non era regolamentare, ed allora bisognava togliere la parola al collega Rutelli. Mi lascia quindi del tutto perplesso un tipo di conduzione dei lavori secondo cui quando un collega chiede di parlare il Presidente gli dice che le sue argomentazioni sono poco serie. A questo punto, non so se alla fine di questo mio intervento mi vedrò dare un voto (sei, due o non so che) o una pagellina, o se magari mi si dirà che devo venire accompagnato dai genitori o dal segretario: non so se domani Rutelli dovrà venire accompagnato dal segretario del suo partito.

Devo dire che, se un intervento poco serio vi è stato, tale è stato quello dell'onorevole Gitti, perché non si può venire qui ad insultare, dicendo che facciamo perdere tempo e che siamo poco seri, quando per cinque giorni è mancato il numero legale; e l'onorevole Gitti è vicepresidente di un gruppo al quale appartengono più di 200 deputati, dei quali solo 3 o 4 sono stati nei giorni passati presenti in aula!

È stata questa la ragione del dissesto dei lavori parlamentari, che è sotto gli occhi di tutti, e mi pare che di essa si

debba tenere conto. Non so in base a quali criteri il Parlamento potrebbe funzionare, se non sulla base del regolamento e prescindendo dalle valutazioni dei singoli contrarie al regolamento.

Detto ciò, desidero svolgere alcune considerazioni sul merito dell'articolo 47, che contiene norme centrali rispetto al complesso del disegno di legge in esame. Si tratta dell'articolo più importante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Sotto il profilo qualitativo si è fatta molta propaganda in ordine alle norme contenute nell'articolo 47, grazie anche — a mio avviso — a manipolazioni effettuate dagli organi di informazione (almeno vi è stato un tentativo in tal senso, in parte riuscito, in parte no). L'articolo è stato presentato come un'innovazione tale da giustificare il superamento del vecchio Concordato, tenendo conto di situazioni diverse rispetto al passato, della modernità del paese e di altri aspetti.

Ebbene, a me pare che, se vi è un appunto da formulare al contenuto di questo articolo, esso debba riferirsi principalmente al valore qualitativo della norma. Non viene, infatti, proposta alcuna innovazione ed appaiono sbagliate le definizioni secondo cui la Chiesa andrebbe, in questo modo, verso una situazione di autofinanziamento. Anzi, va detto che le novità in materia di criteri di finanziamento della Chiesa sono molto più pericolose e discriminatorie rispetto al passato.

Ricordo che l'articolo 47 stabilisce di destinare una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di carattere genericamente umanitario, quota da gestirsi in parte dallo Stato ed in parte dalla Chiesa. Ogni cittadino potrà scegliere, dandone indicazione nell'annuale dichiarazione dei redditi, se debba essere lo Stato o la Chiesa a gestire i fondi in questione. La ripartizione della quota complessiva avverrà proporzionalmente alle scelte effettuate. Ciò vuol dire che anche i denari di coloro che non avranno indicato un'opzione verranno ripartiti secondo la percentuale derivante dalle indicazioni di co-

loro che invece avranno effettuato tale scelta.

L'articolo 47 va preso in considerazione anche in rapporto a quanto previsto dall'articolo 49 che, per evitare qualsiasi sorpresa sfavorevole alla Chiesa e quasi irridendo alla serietà dell'intero disegno di legge, dispone che, comunque, al termine di ogni triennio una Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana procederà alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF, di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

In sostanza si prevede la quota dell'8 per mille con le modalità che prima riassunse, ma come se ciò non bastasse — è evidente che le richieste, per come è redatto il provvedimento, potranno giungere solo dalla Conferenza episcopale — la Commissione potrà anche mutare ogni cosa. In effetti non si comprende cosa si stia approvando.

A mio avviso l'articolo 47 è una sorta di assegno privo di data e di cifra in cui è indicato il solo intestatario, cioè la Conferenza episcopale italiana. Mentre però per l'emissione di «assegni» di questo genere si ipotizza la commissione di un reato, nel nostro caso invece tale «assegno» è oggetto di un disegno di legge. In realtà non si specifica l'esatto ammontare dell'8 per mille del gettito dell'IRPEF, né tanto meno la percentuale della suddivisione; si afferma solo che nel futuro tutto il meccanismo potrà essere cambiato e la Commissione, anche contro la volontà del Parlamento, potrà stabilire ciò che riterrà più opportuno. Siamo quindi di fronte ad una specie di assegno in bianco in cui vi è la sola firma di chi paga — lo Stato — ed il nome del beneficiario, cioè la Chiesa cattolica.

Prima di entrare nei particolari del meccanismo che prima ho riassunto, va detto qualcosa circa l'onere che questo articolo comporta in relazione anche ad una copertura che non esiste. Altri colleghi si sono soffermati su tale aspetto in interventi precedenti; io vorrei però ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

chiamare l'attenzione della Assemblea sulla relazione che accompagna il provvedimento al nostro esame. Esattamente a pagina 10 si legge: «Il sistema non comporta alcun incremento di imposta per i cittadini». Questa affermazione francamente ci lascia molto perplessi, per usare un eufemismo, perché, come dicevo in un altro intervento, se destinare l'8 per mille del gettito IRPEF non comporta alcun incremento di imposta per i cittadini, tanto vale utilizzare l'altro 992 per mille per tutto ciò che ci salta in mente. Se usiamo l'8 per mille per questi fini — poi esamineremo se gli stessi siano giusti o sbagliati —, evidentemente tale gettito mancherà dalle casse dello Stato per cui vi sarà una minore copertura finanziaria, anche della quota che sarà gestita direttamente dallo Stato.

In altri termini, vi è un sostanziale aggravio per il bilancio dello Stato della quota derivante dall'8 per mille, anche se eliminiamo le spese attualmente previste in altri capitoli. Tra tutti i capitoli del bilancio dello Stato si stima che la spesa complessiva per il sostentamento del clero sia di circa 300 miliardi di lire. Ora per effetto dell'articolo 47 tale cifra ammonta a circa 500 miliardi di lire in quanto per il 1985 è previsto un gettito IRPEF pari a 60 mila miliardi. Questi 500 miliardi sono quasi il doppio dei 300 previsti per le varie voci presenti nell'attuale bilancio dello Stato. Il solo articolo 47 comporta quindi una mancanza di copertura di centinaia di miliardi. Il che avviene a prescindere dal fatto che poi materialmente queste centinaia di miliardi vengano gestiti dallo Stato oppure dalla Chiesa.

I colleghi Visco e Bassanini si sono soffermati in maniera chiara e precisa anche su varie ipotesi e previsioni sul riparto delle quote tra Stato e Chiesa di questo otto per mille. Come si può desumere da tali interventi, le cifre complessive sono di estrema rilevanza e portano a prevedere che dell'otto per mille complessivo (circa 500 miliardi in termini 1985) gran parte andrà a gestione diretta da parte della Chiesa cattolica.

Dal punto di vista della copertura, e quindi degli aspetti quantitativi, il solo articolo 47 comporta innanzitutto un raddoppio dell'attuale spesa; in secondo luogo gran parte di questi soldi andranno direttamente alla Chiesa cattolica, con meccanismi che sono estremamente distorti ed introducono discriminazioni tra i cittadini assai fastidiose, come tutte le discriminazioni, ed in questo caso anche pericolose. Infatti, non solo c'è da discutere se sia giusto o meno che soldi dello Stato vadano a confessioni religiose in genere (e su questo vi sono varie opinioni, anche per la particolarità della situazione italiana dal punto di vista dei finanziamenti), ma si deve rilevare anche che vengono introdotte ulteriori e più gravi discriminazioni, nel senso che tutto ciò è previsto esclusivamente per la confessione religiosa cattolica, che nell'ambito del mondo è sicuramente minoritaria (in Italia è certamente consistente, ma non è la unica ad essere presente). Comunque, quando si parla di convinzioni, di convincimenti, di diritti di espressione, non conta evidentemente la quantità, ma contano la possibilità ed il diritto di esercitare i propri convincimenti.

Dicevo che esiste una discriminazione, non solo in termini di finanziamento, tra chi ha convincimenti religiosi e chi no, ma anche tra chi è cattolico e chi invece professa altre religioni. È una discriminazione molto pesante che viene pagata indistintamente da tutti, solo per il fatto di essere cittadini italiani. Vi è poi un ulteriore aggravamento, determinato dal fatto che sarà una Commissione paritetica (tra Stato e Chiesa cattolica, punto e basta) che deciderà nel futuro se graziosamente aumentare, raddoppiare o triplicare, questi stanziamenti che sono già estremamente consistenti.

Tale situazione, sia da un punto di vista quantitativo, sia da un punto di vista qualitativo, è unica nel panorama internazionale. Altri paesi, che hanno forme di intervento magari non così massiccio, attuano sistemi diversi. Tutto sommato noi avremmo poco da obiettare se lo Stato italiano facesse da collettore di una vo-

lontà espressa liberamente da alcuni cittadini per far arrivare delle donazioni o dei singoli stanziamenti. Ma questo non è il caso, perché qui si ha una costrizione generalizzata di tutti coloro che pagano le tasse, i quali vedono destinare una parte dei loro versamenti ad una ed una sola confessione religiosa.

Dicevo che la situazione a livello internazionale è estremamente complessa e che non esiste un caso simile per gravità — a mio avviso — a quello italiano. Se analizziamo ciò che accade in altri paesi europei, simili a noi per tradizioni o per situazioni economiche, vediamo che pure nelle ipotesi in cui si interviene massicciamente, lo Stato conserva certe garanzie; nel nostro caso, invece, lo Stato italiano si limita a firmare questo «assegno» in cui — ripeto — manca la cifra e la data.

Prendiamo, ad esempio, il caso del Belgio, dove vengono sì pagati i ministri di culto, ma di tutte le religioni. Qui la costituzione del 1831 garantisce la libertà di culto ad ogni confessione e, all'articolo 117, sancisce che gli stipendi e le pensioni dei ministri di culto sono a carico dello Stato. C'è un'origine abbastanza controversa di questa norma, e si sono avute delle divergenze, perché i giuristi cattolici belgi sostenevano che si trattava di un'indennità pagata come risarcimento dallo Stato per i beni ecclesiastici requisiti, mentre i giuristi di parte liberale sostenevano che la retribuzione era il corrispettivo per dei servizi; per cui, mentre i primi ritenevano che si trattasse di un debito da pagare nei confronti della sola religione cattolica, gli altri insistevano perché queste somme fossero pagate a tutte le confessioni religiose.

Ed infatti in Belgio, dove lo Stato interviene in forma massiccia per pagare gli stipendi e le pensioni dei ministri di culto, tutte le confessioni religiose vengono finanziate dallo Stato: dalla cattolica alla protestante (termine con il quale si raggruppano varie confessioni), alla anglicana, alla israelita e addirittura all'islamica (ed in Belgio non saranno, credo, particolarmente numerosi i seguaci della religione islamica). Inoltre in Belgio esiste

un *do ut des*. Mentre in Italia, infatti, con le norme che andiamo ad approvare, lo Stato regala e non viene neppure ringraziato, in Belgio, viceversa, dove i ministri di culto di tutte le confessioni — e sottolineo ancora «tutte» — ricevono uno stipendio, lo Stato si garantisce una contropartita, perché all'articolo 268 del codice penale di quel paese si prevede che eventualmente debbono essere puniti, con una detenzione sino a tre mesi e con una pena pecuniaria, i ministri di culto che nell'esercizio del loro ministero abbiano con discorsi pronunciati in pubblico, attaccato direttamente il Governo, una legge, un decreto reale o qualsiasi atto dell'autorità pubblica. Si può pur dire che è una situazione illiberale, ma poiché lo Stato belga ha dato dei soldi, esso ha ottenuto come contropartita che i ministri di culto non svolgano attività contro il Parlamento e contro il Governo. Sono del parere che questa norma sia sbagliata perché ritengo che lo Stato non debba dare dei soldi e quindi, di conseguenza ritengo anche che non debba richiedere comportamenti del tipo che ho detto.

Ancora più sbagliata, però, è la situazione che si realizza con il disegno di legge al nostro esame, con il quale lo Stato dà, puramente e semplicemente, dei soldi. A mio avviso, perciò, questo è un passo indietro anche rispetto al Concordato del 1929, con il quale lo Stato dava dei soldi ma riceveva qualcosa in cambio che non era neppure da poco.

Noi siamo favorevoli ad eliminare qualsiasi Concordato; ma, se uno Stato decide di farne uno, almeno deve trattarsi di un atto bilaterale, non soltanto unilaterale.

In Danimarca, per esempio, vige una situazione diversa. Pur esistendo una vera e propria religione di Stato, le tasse in questione sono pagate soltanto da chi voglia farlo. Chi non condivide la religione di Stato, può benissimo dichiarare di non voler pagare la tassa ecclesiastica. In questo accade in una situazione in cui appunto perché in presenza di una religione di Stato, nella Costituzione viene fatto obbligo al re di appartenere alla Chiesa evangelica luterana; una situa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

zione in cui, cioè, l'intreccio tra Chiesa e Stato è strettissimo ed il Parlamento può intervenire nelle materie ecclesiastiche. Ad esempio, nel 1946, quel Parlamento ha dato vita ad una norma che garantisce l'accesso delle donne al sacerdozio. Dunque, il rapporto tra Stato e Chiesa è molto stretto, ma, ciò nonostante, tale specie di tassa ecclesiastica viene pagata soltanto da chi desidera farlo, mentre chi non vuole pagarla ne viene esentato.

In Francia vige un sistema di netta separazione tra Stato e Chiesa. È ancora in vigore una legge del 1905, nota sotto il nome di «legge di separazione tra Chiesa e Stato».

In Olanda vengono pagati dei contributi, ma si tratta di contributi volontari, ed è tuttora in corso una vertenza per definire una specie di *una tantum* destinata a risolvere le questioni del passato. Nelle trattative in corso (là esistono delle trattative: non accade — come nel nostro caso — che non ne esistano perché una parte ottiene delle cose e l'altra si limita a pagare), Stato e Chiesa si sono dichiarati d'accordo sulla prospettiva di sopprimere entro qualche anno il diritto delle autorità ecclesiastiche alla franchigia postale, che viene valutato in termini economici rilevanti. Comunque, anche in Olanda le Chiese si finanziano mediante contributi volontari.

In Germania c'è una situazione completamente diversa da quella italiana. In sintesi, lo Stato fa da semplice collettore dei contributi volontari pagati dai cittadini. Anche qui, ci sono associazioni religiose autorizzate a prelevare imposte, ma conformemente alle leggi delle singole regioni. Il Governo, in sostanza, si limita a riscuotere per conto delle Chiese i contributi volontari che i singoli cittadini vogliono versare.

Quindi si tratta di una situazione estremamente diversa da quella che ci prospetta l'articolo 47, secondo il quale tutti i cittadini italiani saranno costretti, contro la volontà di molti di essi (sicuramente contro la mia), a versare l'8 per mille dell'IRPEF a questi fini.

Vale la pena di ricordare che in Ger-

mania il Governo accerta addirittura che l'importo della tassa per la Chiesa, versata da ogni soggetto, non sia tale da alterare la capacità contributiva del soggetto medesimo. Negli Stati Uniti, poi, esistono a tal fine alcune sovvenzioni, anche se in sostanza ci si limita a pagare una sorta di servizio, con le stesse modalità stabilite per altri enti privati.

In sintesi — e mi avvio alla conclusione — esistono situazioni le più diverse, le più disparate. Tuttavia, anche quando la Chiesa è di Stato, quest'ultimo in qualche modo si garantisce e riceve in cambio qualche cosa. Invece l'insieme delle norme di cui all'articolo 47 è unidirezionale: lo Stato, cioè, è configurato come una sorta di cassa continua a disposizione della Conferenza episcopale italiana. E questa non solo vede raddoppiare per l'immediato le proprie entrate, grazie alle norme in questione, ma vede anche garantita la possibilità di un loro futuro aumento. Ciò introduce un aggravio economico notevole per i cittadini, nonché una limitazione alla loro libertà, dal momento che essi sono costretti a sopportare tale onere senza avere nulla in cambio e, per di più, a beneficio della sola Chiesa cattolica. E questo non possiamo tollerarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il gruppo parlamentare della sinistra indipendente, pur senza nulla concedere a pratiche dilatorie del dibattito, ritiene non solo opportuno ma doveroso richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul contenuto dell'articolo 47, così come ha fatto in occasione dell'esame di altre norme-chiave di questo disegno di legge, oltre che in sede di discussione sulle linee generali.

È vero, come ha dimostrato l'esito della recente votazione sull'articolo 46, che i giochi sono fatti: la stragrande maggioranza della Camera è favorevole all'approvazione di questi articoli. Tuttavia, ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

teniamo che esista un obbligo di dire il vero al quale dobbiamo restare fedeli, che ci impone, per la dignità stessa del Parlamento e della funzione che ognuno di noi è chiamato a svolgere in quest'aula, di chiedere che i problemi che poniamo siano valutati.

È anche vero che si era in qualche modo convenuto che, sugli articoli 46 e 47, si svolgesse una discussione distesa e partecipata, così come il contenuto di tali norme merita. Dobbiamo invece constatare che, mentre da parte del nostro gruppo ci si è attenuti a quella sorta di accordo tra gentiluomini — ed infatti abbiamo ritirato la richiesta di votazione a scrutinio segreto su diversi articoli, mantenendola soltanto per gli articoli 46 e 47 —, dall'altra parte, la lealtà e la coerenza all'accordo sono venute meno, come attesta la scarsità della presenza in aula e come pure attesta un'anticipazione, che già si è avuta, in ordine ad una prossima richiesta di chiusura della discussione sull'articolo ora in esame. Ci troviamo dunque di fronte ad una pratica che è la medesima già registrata durante la discussione degli articoli precedenti: quella di un rifiuto di un esame serio e approfondito del contenuto delle norme ora considerate, di un rifiuto di un dibattito reale, da parte di una maggioranza che non è presente quando si tratta di votare, che per parecchie sedute ha fatto mancare il numero legale e che, nel momento in cui si giunge alla discussione di questi articoli, che pure era stata concordata in certi termini, si presenta unicamente per chiederne la chiusura.

Detto questo, noi continuiamo nel nostro impegno. Nonostante tutto, continuiamo a chiedere una valutazione obiettiva dei problemi, al di là dell'esito del voto, una considerazione — quanto meno — della dignità culturale e politica delle questioni che abbiamo posto e ancora poniamo.

Veniamo, dunque, all'articolo 47. Non chiedo altro che se ne esamini il contenuto, a partire dalla formulazione letterale del testo. Non occorre essere specialisti in diritto ecclesiastico o in legisla-

zione tributaria per comprendere il significato e la portata delle disposizioni che abbiamo di fronte. Mi limiterò ai primi tre commi dell'articolo 47. Il primo dispone che le somme da corrispondere alla Conferenza episcopale italiana e al fondo edifici di culto, in virtù delle norme del provvedimento in discussione, sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, con contestuale soppressione di una serie di altri capitoli degli stati di previsione del Ministero del tesoro, del Ministero dell'interno e del Ministero dei lavori pubblici, che vengono specificamente indicati. Dicevo che non occorre un esame particolarmente elaborato per intendere quale sia il contenuto, assai chiaro, di questa norma. L'intero onere finanziario delle obbligazioni assunte dallo Stato verso la controparte, in relazione al provvedimento di cui trattiamo, viene a gravare sul bilancio dello Stato, compresi gli oneri derivanti dall'articolo 46 e dal secondo comma dell'articolo 47. Si è preteso di presentare questo sistema — e non solo per un equivoco da parte della stampa, poiché tutto ciò è stato affermato ufficialmente all'atto della firma degli accordi tra il Governo e la Santa sede — come basato sulla contribuzione volontaria dei fedeli.

Ricordiamo tutti i titoli dei giornali: «Con il nuovo Concordato la Chiesa vivrà unicamente del sostegno dei fedeli». È sufficiente leggere, nel suo contenuto letterale, il primo comma dell'articolo 47 per comprendere come quelle affermazioni non fossero altro che una mistificazione. L'intero onere viene iscritto nel bilancio dello Stato, su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Non vi è, dunque — e su questo vorrei richiamare l'attenzione anche degli autorevoli colleghi che sono intervenuti sull'articolo 46 — soltanto un problema di quantificazione degli oneri, che pure è reale; non si tratta, cioè, di stabilire solo se i miliardi saranno 600, 900 o 1000: vi è innanzitutto un problema di carattere giuridico-costituzionale.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

Esso deriva per lo meno da due dati. Il primo è la totale incertezza della quantificazione degli oneri, da cui derivano le diverse ipotesi avanzate. Il secondo è l'assenza di copertura finanziaria degli oneri stessi. Qualunque sia l'entità esatta della spesa, è certo che l'onere precedente, di 310 miliardi, è insufficiente per coprire gli impegni derivanti dalle nuove obbligazioni. Di qui il problema — cui non ci è stata data risposta — della violazione del dettato costituzionale sulla copertura finanziaria delle leggi che importino spesa.

Accanto, però, al problema della copertura finanziaria, ve n'è un altro di principio, che prima ancora di essere giuridico-costituzionale è, direi, etico. Anche su questo punto, nessuno ci ha risposto.

Intendo riferirmi al fatto che la cosiddetta *cura religionis*, la promozione della finalità religiosa, non rientra tra i compiti dello Stato moderno. Si tratta di una verità elementare, di una acquisizione di carattere storico, e stupisce pertanto che in questo caso non venga richiamata, per di più in un contesto — quale quello del nostro ordinamento costituzionale — in cui tale verità viene enunciata a livello di legge fondamentale della Repubblica. Il principio supremo delle relazioni dello Stato con le confessioni religiose, dell'attitudine dello Stato rispetto al fenomeno religioso, è quello della autodeterminazione dei singoli in materia religiosa.

L'obbligo dello Stato è dunque di garantire il principio di autodeterminazione verso opzioni fideistiche come verso opzioni non fideistiche. Detto principio lo troviamo così individuato in qualunque manuale di diritto ecclesiastico o di diritto costituzionale, ma stranamente non viene tenuto in considerazione nella discussione di questa legge.

Si obietta che ci sono modi e orientamenti diversi rispetto alla disciplina giuridica delle relazioni tra Stato e Chiesa, che c'è una tradizione separatista e una tradizione di tipo concordatario. Così, nei nostri confronti si manifesta una posizione di rispetto per l'atteggiamento coerente che abbiamo assunto, che mette in

discussione anche il sistema concordatario in quanto tale.

Ma vorrei ricordare, senza polemica alcuna, all'onorevole Macciotta, il cui intervento ho molto apprezzato, che, discutendo dell'articolo 47, il problema non è quello di essere «concordataristi» o «separatisti». Alle questioni da noi poste sul contenuto dell'articolo 47, non si può rispondere semplicemente che siamo coerentemente anticoncordatari e per questo rispettati, perché il problema è, culturalmente ed eticamente, ancora più di fondo. In sostanza, il problema è di vedere se uno Stato, che si definisce moderno e laico, possa assumere la finalità religiosa tra le proprie. Immagino che a questa domanda si risponda di no.

Ma quando lo Stato assume sul proprio bilancio l'onere del finanziamento diretto nei confronti di una finalità religiosa, nei confronti di una Chiesa, assume tale finalità e la promozione della stessa tra i propri scopi.

A questo riguardo, vorrei avere una risposta, perché non ci troviamo soltanto di fronte all'assunzione della finalità religiosa in genere — mediante finanziamento diretto dello Stato sul proprio bilancio — tra gli scopi dello Stato, bensì all'assunzione, con finanziamento diretto dello Stato, tra gli scopi propri di una determinata finalità religiosa: quella della Chiesa cattolica.

Il problema è di vedere se sia o meno accettabile che uno Stato moderno e laico assuma, oggi, tra le finalità che rientrano nell'orizzonte dei propri scopi, quindi tra le finalità da promuovere, da tutelare e da sostenere economicamente, la finalità religiosa, per di più quella specifica e propria di una confessione religiosa.

Credo che il tipo di prospettiva ipotizzato dall'articolo 47 si ponga in contrasto con il dato fondamentale, storicamente identificante e legittimante, dello Stato moderno in Europa.

Non occorre fare citazioni: qualunque manuale — di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto ecclesiastico — ci dice che uno degli elementi caratterizzanti eticamente, dal punto di vista della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

legittimazione politica, lo Stato moderno in Europa è appunto l'esclusione della finalità religiosa dai fini «pubblici». È dato di acquisizione comune, per di più, che lo Stato moderno in Europa (e non occorre qui evocarne la genesi storica nell'orizzonte tragico delle guerre civili di religione) si è costituito, si è legittimato su questa esclusione della finalità religiosa dall'orizzonte dei propri scopi.

Ebbene, noi stiamo qui ponendo in essere una prospettiva che è totalmente diversa. Chiedo solo che non ci si risponda dicendo che l'essere pro o contro tale prospettiva implica soltanto l'adesione o no a una tradizione separatista. Il livello del problema, il tipo di considerazione che vogliamo esprimere, è ben diverso e più profondo: noi ci chiediamo se questo tipo di prospettiva sia o no compatibile con ciò che conosciamo storicamente, teoricamente, come Stato moderno in Europa, che è un concetto storicamente specifico. Ed è su questo punto che attenderemo una risposta. La prospettiva, qui, è infatti un'altra; ed allora bisogna averne consapevolezza. Se la maggioranza è del parere di imboccare un'altra strada, lo si faccia; però se ne abbia almeno la consapevolezza culturale e storica. Per di più, il contrasto con i valori ed i principi costituzionali è aperto ed evidente, in quanto — come ho dianzi ricordato — gli elementi caratterizzanti lo Stato moderno europeo nel nostro ordinamento sono assunti e formalmente sanzionati a livello costituzionale.

Il nostro, quindi, è un richiamo alla consapevolezza dei valori in gioco. Per quanto mi riguarda — lo dico in termini del tutto umili e, ovviamente, del tutto a titolo personale — sono abbastanza sorpreso, colpito, direi anche turbato, se la parola non potesse sembrare eccessiva (ma io turbato sono), dal cinismo che noto nei confronti di questi interrogativi.

Si dice infatti: lo Stato finanzia tutto, assiste tutti; perché non dovrebbe assistere e finanziare anche la finalità religiosa, che, in fondo, male non fa? Questo è quell'atteggiamento di cinismo che, per

me, è uno dei tarli più gravi e pericolosi delle nostre istituzioni. Eludere le questioni di principio vuol dire introdurre un tarlo che insidia la legittimazione stessa delle istituzioni, dello Stato; fondamentalmente, in questo caso, dello Stato. Eludere tali problemi con un'alzata di spalle, dire «tanto finanziamo tutti», e poi magari fare grandi proclami o scrivere articoli di fondo o fare campagne di stampa contro lo Stato assistenziale, significa introdurre contraddizioni che sono gravi, perché come tali vengono percepite dalla coscienza collettiva.

Nell'ambito delle considerazioni sul primo comma dell'articolo 47, vorrei richiamare un dato che credo elementare, che credo noto a tutti, e quindi, spongo, solo volutamente accantonato. Mi riferisco all'origine storica del sistema di finanziamento della Chiesa in vigore fino ad oggi, prima dei nuovi accordi. L'onorevole Macciotta, pur manifestando alcune perplessità, ha detto che a suo giudizio il nuovo sistema è migliore di quello precedente.

Vorrei solo che avessimo chiaro quali erano gli elementi fondanti il precedente sistema, perché mi sembra che qui non l'abbia ricordato nessuno. L'istituto dei supplementi di congrua non nasce come istituto di finanziamento da parte dello Stato rispetto alla chiesa cattolica o di sostegno diretto del clero cattolico, di cui venga riconosciuta o sia in tal modo riconosciuta una funzione socialmente rilevante.

L'istituto dei supplementi di congrua nasce, come ricorda Jemolo, non in studi o articoli ultraspecialistici, ma nel suo notissimo manuale, da una scelta precisa: la volontà di escludere che anche una sola lira del bilancio dello Stato, come bilancio di tutti, andasse a finanziare una qualunque finalità di un qualunque credo religioso. La vicenda dell'incameramento dei beni ecclesiastici è ovviamente più complessa, obbedisce anche ad altre logiche e ad altri fini, ma c'è enunciato questo principio ideologico o questa legittimazione ideologica. L'intervento dello Stato, discutibile finché vogliamo, si muo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

veva in questa logica: il sostegno al clero in cura d'anime, in misura meno discriminante e meno iniqua di quello che avveniva all'interno del sistema ecclesiastico, era assunto dallo Stato, ma finanziato con beni di provenienza ecclesiastica. I supplementi di congrua nascono così. Allora uno può benissimo dirmi — ed è una opinione che rispetto — «il nuovo sistema è migliore del precedente».

Ma se confronto il nuovo sistema con i valori, le caratteristiche, la legittimazione stessa dello Stato moderno in Europa, quale ho ricordato, devo dire che il precedente sistema era coerente con tale impostazione, perché i 310 miliardi che noi troviamo oggi iscritti — che poi per i supplementi di congrua, come è stato ricordato, sono 290 — sul bilancio dello Stato, sono la conseguenza di una certa impostazione, di una certa premessa storica: del fatto che, essendo stato convertito il patrimonio incamerato dei beni ecclesiastici da immobiliare in mobiliare e in titoli di Stato, a seguito delle vicende della svalutazione, il patrimonio ecclesiastico originario non era più in grado di dare i redditi necessari per corrispondere i supplementi di congrua.

Con la prima guerra mondiale e con gli eventi successivi alla stessa si è posta, da questo punto di vista, la necessità di un intervento dello Stato per finanziare i fondi necessari al sostentamento del clero. Ma la legittimazione di quella cifra iscritta nel bilancio dello Stato è del tipo che ho ricordato. Quindi non è che a un sistema arcaico se ne sostituisca uno più moderno, bensì che al precedente sistema — improntato al criterio che non una lira del bilancio dello Stato, come bilancio cui contribuiscono tutti i cittadini, anche quelli che non credono, andasse a finanziare una qualsiasi chiesa e una qualsiasi finalità religiosa — se ne sostituisce un altro, che si muove in un'ottica rovesciata.

Vorrei che di questo vi fosse consapevolezza e mi stupisce (non so se considerarlo uno scherzo della storia, anche se non mi va di scomodare per me una parola così grossa), che debba essere un cat-

tolico a ricordare tutto ciò, nell'aula del Parlamento repubblicano, alle forze di tradizione liberale, laica, socialista, risorgimentale. Vorrei chiedere ai colleghi del partito repubblicano, del partito socialista, del partito liberale, di tutti quei partiti e quelle forze che si richiamano alla tradizione laica, che si riempiono la bocca della tradizione liberale e risorgimentale, dove sono; se qui devo essere proprio io, cattolico, a ricordare che l'impostazione risorgimentale...

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, la prego di concludere, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

LUCIANO GUERZONI. ...era di altro segno. Possiamo anche ridiscuterla, quella tradizione, ma dobbiamo almeno avere la consapevolezza di ciò che modifichiamo. Rispondere a queste osservazioni, che personalmente considero serie, con un'alzata di spalle e dire «tanto lo Stato dà soldi a tutti», è cinismo; un tipo di cinismo che, secondo me, rappresenta oggi il pericolo maggiore per le nostre istituzioni.

Una parola soltanto, dato che ho ancora a disposizione pochissimi minuti, desidero spendere sul secondo comma dell'articolo 47, cioè su quella parte che contiene, se possibile, disposizioni ancora più gravi di quelle sin qui esaminate, cioè la fissazione della quota, pari all'8 per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale o a scopi di carattere religioso, a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Si è detto che tale nuovo sistema favorisce l'espressione delle singole volontà personali, forme di democrazia diretta; ebbene: vorrei ricordare che la volontarietà, apparentemente introdotta, viene negata dal terzo comma dello stesso articolo 47 che, con una previsione sicuramente incostituzionale, stabilisce che il fondo venga ripartito tra finalità perseguite dalla Chiesa e finalità perseguite dallo Stato, anche per le opzioni non espresse, in proporzione alle opzioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

espresse dai cittadini. Ciò significa che al cittadino che non intenda concorrere a questo sistema, che non intenda esprimere una propria opzione su tale alternativa, è negato il riconoscimento della sua dignità, della legittimità della sua posizione e del suo pensiero.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Concludo subito, ripetendo che l'articolo 47 contiene una previsione sicuramente incostituzionale. Infatti, il problema non è rappresentato soltanto, come ben ricordava il presidente del mio gruppo, onorevole Rodotà, dalla conseguente indagine sulle opinioni religiose dei cittadini, e ciò in violazione della legge, ma anche dal fatto che si va a configurare un vero e proprio *referendum* annuale, pro o contro lo Stato, pro o contro la Chiesa, il cui segno è gravissimo, muovendosi esso in una logica, che già traspare dall'insieme dei protocolli ed in particolare da questo disegno di legge di attuazione...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. ...Mi riferisco alla logica tipica di una società divisa in zone di potere, di una società lottizzata in cui ciascuno, ogni forza, ed a me credente...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Guerzoni!

LUCIANO GUERZONI. Concludo.

PRESIDENTE. No, lei ha concluso. Le devo togliere la parola.

GIANFRANCO SPADACCIA. Mi pare un po' pesante.

PRESIDENTE. No, non è pesante. Il tempo a disposizione dell'onorevole Guerzoni si è esaurito ed io sono qui per questo. Il mio comportamento è ineccepibile.

GIANLUIGI MELEGA. Certo, tutto è ineccepibile.

GIANFRANCO SPADACCIA. Questo non significa che il Presidente non possa tollerare due minuti in più.

PRESIDENTE. Ho avvertito l'onorevole Guerzoni cinque minuti prima che scadesse il tempo a sua disposizione; l'ho avvertito ancora tre minuti prima: ritengo che un minimo di capacità di sintesi avrebbe potuto consentirgli di concludere.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, se fosse possibile, cederei volentieri cinque dei miei minuti all'onorevole Guerzoni. Non credo, però, che il regolamento lo consenta.

NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II Commissione. No, no, vai avanti.

GIANFRANCO SPADACCIA. Tu che c'entri?

GIANLUIGI MELEGA. Tanto lui non parla.

FRANCO RUSSO. Volentieri, comunque, avrei consentito a che l'onorevole Guerzoni, non solo perché deputato della sinistra indipendente, ma anche perché, come lui ci ha ricordato, è un cattolico militante...

NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II Commissione. Non è un titolo in più l'essere cattolico. Qui fa il parlamentare, non il cattolico.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, lei non può invocare questa motivazione. La mia decisione è regolamentare. Ho avvertito l'onorevole Guerzoni per tre volte.

FRANCO RUSSO. Presidente, non mi permetterei mai di polemizzare con lei personalmente o con la Presidenza. Inten-

devo soltanto rilevare che in un dibattito, strozzato per i motivi che tutti quanti conosciamo e per le scelte del gruppo della democrazia cristiana che dovrebbe rappresentare, per l'appunto, le idee cristiane in politica, sarebbe stato interessante ascoltare l'onorevole Guerzoni non solo nella sua veste di deputato della sinistra indipendente, ma anche di cattolico.

Nel silenzio di quest'aula si è levata forte la voce di pochi gruppi tra i quali, per l'appunto, quello della sinistra indipendente che unitariamente, cosa che non sempre succede al suo interno, ha deciso di votare contro la ratifica del Concordato e contro il disegno di legge riguardante i benefici ecclesiastici. Inoltre, ritengo che sarebbe stato molto interessante ascoltare in quest'aula nel modo più compiuto la voce dell'«altra Chiesa» (mi riferisco in particolare ai gruppi cristiani per il socialismo e alle comunità di base), che stenta in questa fase storica, per l'opposizione proveniente dalla gerarchia ecclesiastica, a trovare un suo spazio, tant'è vero che pochissime voci del dissenso cattolico si sono fatte sentire a Loreto.

È vero che abbiamo condotto in solitudine la battaglia in quest'aula contro la ratifica del nuovo Concordato, ma è anche vero che all'interno della Chiesa cattolica si è verificato un sommovimento, c'è stata una presa d'atto; anzi, direi che soprattutto tali forze hanno indicato i pericoli che correano sia lo Stato sia la Chiesa nel procedere all'approvazione di questo disegno di legge e di quell'altro che ha autorizzato la ratifica del Concordato.

Invece, in questa Camera, dalle forze politiche laiche e cattoliche tali disegni di legge sono stati fatti passare nel silenzio. Siamo stati per giorni e giorni da soli a discutere, fino allo scandalo delle assenze nelle votazioni a scrutinio segreto, al punto che il Presidente Iotti, in prima persona, ha dovuto minacciare sanzioni future per garantire il funzionamento della Camera.

Dove sta la gravità della norma contenuta nell'articolo 47? L'onorevole Guer-

zoni ha con molta accuratezza segnalato gli arretramenti che il disegno di legge n. 2337 comporta nella regolamentazione dei beni ecclesiastici. Vorrei indicarne altri, che credo si aggiungano ai motivi di preoccupazione indicati da Guerzoni. Vorrei rifarmi, intanto, all'articolo 1 dell'accordo fra la Santa Sede e la Repubblica italiana: tale richiamo è assolutamente pertinente perché in quell'articolo si trova la spiegazione di molte disposizioni contenute nell'articolo 47 ed in quelli successivi.

Nell'articolo 1 dell'accordo si dice che la Repubblica italiana e la Santa Sede si impegnano al pieno rispetto della reciproca sovranità, ciascuno nel proprio ordine, nei loro rapporti, e che si impegnano anche alla «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese».

Ho già avuto modo di dire che questa è la prima volta, per quanto a me risulti, in cui i valori della nostra vita associata vengano dedotti non dalla Costituzione, ma in collaborazione con un organismo che è «altro» rispetto allo Stato italiano. Tant'è vero che la CEI, nel comunicato ufficiale pubblicato il 19 febbraio 1984 su *L'osservatore romano*, commentando gli accordi raggiunti, e che sarebbero stati poi portati all'esame del Parlamento, dopo aver motivato la sua adesione all'impianto complessivo dell'accordo, faceva rilevare che dalla parte fondamentale di questo che è stato definito «il Concordato dinamico» rimanevano fuori alcuni aspetti che dovevano in qualche modo rientrare, e che la CEI riteneva importante sottolineare.

Mi riferisco alla lettera c) del punto 4 di questa dichiarazione, dove la CEI specifica: «Per quanto si riferisce alla materia patrimoniale (quella di cui noi ci stiamo adesso occupando), la Chiesa italiana intende proporre con chiarezza le originarie finalità della sua missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, e auspica che la formulazione della nuova disciplina riguardante gli enti e i beni ecclesiastici (quella che a quel momento doveva ancora essere definita dalla com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

missione paritetica Stato-Chiesa e che poi è sfociata in questo disegno di legge n. 2337) consenta di mettere efficacemente e correttamente al servizio del paese, particolarmente dei poveri e degli emarginati, la collaudata esperienza e la competenza dei cristiani e delle loro istituzioni».

Ho letto questo passo perché noi qui non stiamo discutendo solo della disciplina per il sostentamento del clero o solo della menomazione di diritti o della sperequazione di trattamento dei cittadini (tutte cose implicite nell'articolo 46) derivante dal fatto che, credenti o non credenti, si trovano ora a dover sostenere le attività della Chiesa cattolica; ma stiamo discutendo anche di una questione politica, per così dire, più generale, che riguarda i futuri rapporti tra Stato italiano e Santa Sede.

Non dobbiamo dimenticare che il Concordato e anche la disciplina dei beni e degli enti ecclesiastici sono dinamici, tanto che si prevede l'istituzione di un organo paritetico Stato-Chiesa per esaminare e decidere in futuro su altre materie. Ecco perché quella affermazione della CEI che ho letto deve metterci sull'avviso, perché in essa è contenuto l'orizzonte futuro entro cui intende collocarsi in Italia la Chiesa cattolica. E si tratta di un modo di porsi fortemente integralistico, che intende affermare le sue verità nella società italiana.

Certo, questo orizzonte è contrastato anche all'interno della stessa Chiesa. Tutti conosciamo lo scontro esistente tra Comunione e liberazione e l'Azione cattolica. Quest'ultima afferma che i credenti devono essere parte del destino comune. Il che, tradotto nel nostro linguaggio, significa che i credenti non sono portatori di verità loro proprie, di modi specifici di intervenire nella società. E invece Comunione e liberazione è proiettata verso una visione integralistica dei valori cristiani, e purtroppo ha dalla sua l'insegnamento e la dottrina di Giovanni Paolo II, nonché di organizzazioni militanti, come quelle di Bologna e di Modena, che rappresentano il tentativo di cominciare a preconstituire all'interno della società italiana delle zone

(che Guerzoni definiva, se ho ben capito, «lottizzate») entro cui gestire in proprio «pezzi» di società. Un discorso, questo, che riguarda la scuola, l'assistenza e anche altri campi disciplinati dal Concordato.

Ma, in questo quadro, le disponibilità finanziarie di cui si parla in questo provvedimento non sono più disponibilità finanziarie di sostegno. Lo dico perché noi di democrazia proletaria non siamo per nulla contrari al fatto che si rilevi la specificità di determinate organizzazioni esistenti nella società e che lo Stato venga loro incontro per aiutarle a raggiungere le proprie finalità. Noi non mettiamo in discussione il fatto che lo Stato metta a disposizione determinate somme o realizzi certi meccanismi (come per esempio la tassa ecclesiastica) per sostenere le finalità educative o religiose di determinati organismi. Noi però mettiamo in discussione che lo Stato riconosca dei privilegi alla Chiesa cattolica, e in particolare a questa Chiesa cattolica di oggi. C'è insomma un qualcosa in più che noi vogliamo sottolineare.

Onorevole Balestracci, altro che Chiesa che torna alla strada della povertà propria del Vangelo! Questa è una Chiesa in realtà fortemente intrecciata con l'organizzazione statale italiana, e che strappa allo Stato dei privilegi di natura finanziaria per perseguire proprie finalità. Lo Stato italiano, quindi, in base alla disciplina in esame, non solo concede spazi alla Chiesa cattolica e la finanzia, ma permette che la Chiesa cattolica si proponga l'obiettivo di intervenire rispetto a finalità proprie dello Stato, quali il matrimonio, la scuola, l'assistenza ed altri campi che via via emergeranno.

È questo il dato che i deputati di democrazia proletaria desiderano mettere a fuoco, ed è un dato che cattolici militanti come Agnoletto, Jervolino, padre Balducci e molti altri hanno indicato, firmando un appello pubblicato ieri dal *manifesto*, per richiamare l'attenzione sull'esigenza di rimettere in discussione, partendo dalla normativa contenuta nel disegno di legge, l'intera questione dei

rapporti tra Stato e Chiesa. Altro che Chiesa della povertà, altro che Chiesa evangelica, noi ci troviamo di fronte ad una Chiesa-potenza!

Lo sforzo portato avanti da Giovanni Paolo II — sia pure silenziosamente contrastato dalla stragrande maggioranza dei cattolici italiani — tende ad importare in Italia un modello di Chiesa che si ritagli un proprio spazio all'interno della società e punti, con i mezzi messi a disposizione dallo Stato — il paradosso sta qui —, a perseguire disegni di natura integralistica.

Si spiega, allora, perché la CEI fosse profondamente preoccupata per la disciplina dei beni ed enti ecclesiastici, avendo bisogno dei mezzi e degli strumenti necessari per portare avanti i propri obiettivi integralistici.

La gravità dell'articolo 47 risiede nel fatto che lo Stato italiano mette a disposizione della Chiesa non solo le liberalità disposte dai cattolici o dai cittadini che vogliono sostenere l'attività della Chiesa, ma anche l'8 per mille dell'imposta sul reddito di tutte le persone fisiche.

Ritengo che tutto ciò rappresenti uno stravolgimento di quello che è stato definito lo Stato assistenziale. Noi di democrazia proletaria sosteniamo che lo Stato debba intervenire nel campo dell'assistenza e della previdenza, facendo in modo che chi non abbia la possibilità di sopravvivere o di beneficiare di servizi privati sia messo in grado da parte dello Stato di godere di beni e servizi essenziali. Assicurare questo è compito dello Stato, e non si capisce per quale ragione si debba destinare un 8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità che già rientrano tra quelle pubbliche.

Fatto ancora più grave è che una parte di queste 8 per mille sarà devoluta a sostegno di attività assistenziali poste in essere da un'organizzazione diversa dallo Stato. Siamo di fronte ad aberrazioni di natura amministrativa, giuridica, politica e sociale, ad una gravissima commistione tra organismi aventi diverse entità. È un privilegio concesso alla Chiesa cattolica, la Chiesa prelatizia, gerarchica, la Chiesa

istituzione che vuole preservare propri privilegi.

In Italia è lecito per tutti organizzarsi, costituire enti e, secondo le norme del codice civile, farne riconoscere lo *status* e le finalità. Questo è un diritto per tutti i cittadini italiani e non si comprende perché la Chiesa debba godere di determinati privilegi e disporre di strumenti finanziari che le consentono di perseguire le sue finalità. In definitiva assistiamo ad una rottura dei principi laici dell'organizzazione della nostra società. Il fatto estremamente grave è, a mio avviso, rappresentato dal terzo comma dell'articolo 47 nel quale si stabilisce che ogni cattolico che intenda dare un contributo alla Chiesa può utilizzare la dichiarazione dei redditi per far confluire nelle casse della Chiesa stessa una determinata somma.

Non solo tutti i cittadini saranno obbligati a versare l'8 per mille a beneficio della controparte vaticana, ma addirittura chi non operasse la scelta si troverebbe schierato in uno o nell'altro campo in quanto l'ultima parte del terzo comma recita: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse». Ci troveremo quindi in una società, spaccata per quanto riguarda la scelta religiosa, ove la Chiesa potrà disporre, in virtù di tale meccanismo, di parecchi miliardi.

Onorevoli colleghi, queste considerazioni ci fanno comprendere la gravità del meccanismo posto in essere. Vi è però un secondo ordine di argomentazioni che vorrei solo accennare. Ho parlato prima di Chiesa-istituzione, in quanto queste richieste provengono dalla gerarchia cattolica; in altri termini lo Stato, che si è accordato con questa gerarchia, ha accettato quanto stabilito dall'altra organizzazione. Siamo quindi in presenza — come direbbero degli esperti giuristi — di un rinvio materiale: lo Stato fa propria l'organizzazione di un altro organo ed accetta quanto stabilito dal diritto canonico che oggi è fortemente accentrato. Non sarebbe affatto drammatico se un cattolico, che intendesse dare un contributo

alla Chiesa, utilizzasse uno strumento dello Stato italiano — la denuncia dei redditi —, così come, per esempio, accade nel matrimonio per i valdesi, ove lo Stato delega alcuni suoi poteri al rappresentante di quella chiesa. Noi qui invece ci troviamo a versare il denaro non alle diocesi, bensì ad un ente che accentra tutta la dotazione finanziaria. Così facendo, noi certamente non avvantaggeremo una pluralità di voci e di esperienze differenziate, all'interno del corpo della Chiesa, ma potenzieremo la gerarchia cattolica.

Non è mio compito, come laico e cittadino, interferire nella organizzazione della Chiesa cattolica; dico solo che lo Stato ha accettato tale organizzazione a discapito di un meccanismo diverso di approvvigionamento finanziario per il sostentamento dell'organizzazione della Chiesa cattolica.

Noi sappiamo che la Chiesa cattolica è fortemente interessata — gli amici radicali lo sanno bene — a molti problemi sociali, dall'assistenza al problema della fame del mondo. Anche questo sarà motivo di trattativa tra Stato e Chiesa? Allora potremmo avere un allargamento di interessi e di trattative in tutti i campi della vita associata.

Mi chiedo allora quali siano i freni, i contrappesi a questo Concordato dinamico. Non sembri un fatto retorico e demagogico affermare che il Concordato, siglato dal cavaliere Benito Mussolini, è molto, molto migliore, da questo punto di vista, di quanto è stato stabilito dallo Stato italiano nel 1984. Lì avevamo definite le materie, avevamo definito i campi, mentre qui ci troviamo con un Concordato *in itinere*, con libere intese che potranno travolgerci. E badate, onorevoli colleghi laici, che potremmo trovarci con un movimento montante di segno fortemente reazionario, che parte dai problemi della scuola, dell'assistenza, e che potrà investire le questioni dell'aborto e del divorzio, come abbiamo visto in questi giorni.

Anche i cosiddetti cattolici democratici della democrazia cristiana dovrebbero

fortemente preoccuparsi perché, se è vero che il loro serbatoio di voti tradizionali è il mondo cattolico, un mondo cattolico che porta l'imprint di Comunione e Liberazione, darà filo da torcere al partito della democrazia cristiana, la costringerà ad inseguire un cattolicesimo in chiave sempre più reazionaria. Allora, la funzione degasperiana di immettere e di guidare in senso democratico queste masse giudicate reazionarie sarà molto difficile. Sarete costretti ad inseguire i vari Michelini, i vari Formigoni sul terreno che loro determineranno!

Il meccanismo appunto di liberazione, di democratizzazione di questa parte della società, e quindi della nostra organizzazione complessiva, farà molta acqua. Ecco perché, onorevoli colleghi, democrazia proletaria ha voluto sempre, sia nell'altro disegno di legge di ratifica del Concordato, sia nel disegno di legge in esame, richiamare l'attenzione. Certo, lo abbiamo fatto in un'aula vuota; si è innestato anche un meccanismo, che abbiamo definito perverso, che ha reso impossibile commisurarsi con i voti. Abbiamo visto stamattina che alcuni liberi pensatori hanno votato contro le indicazioni dei propri partiti, però tale voto non ha visto le settanta o le cento persone che avevano votato con noi nelle scorse settimane (ad esempio, sul disegno di legge di ratifica).

Siamo fortemente interessati a lanciare un segnale. Nell'appello, che prima ricordavo, si è detto che delle minoranze all'interno del Parlamento si sono battute contro il nuovo Concordato, contro questo Concordato dinamico e contro il disegno di legge n. 2337. Noi però riteniamo che la testimonianza di principi laici, di libertà e di liberazione anche, sia importante all'interno del Parlamento. La sinistra aveva un'occasione per rimediare, per correggere la sua politica di realismo, scelta con il voto all'articolo della Costituzione. Non ha voluto fare questa scelta. Anche la sinistra ha voluto dialogare con la Chiesa-istituzione, con il potere della Chiesa, non con le comunità di base, non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

con l'altra Chiesa, che pure è presente ed attiva in Italia, quella Chiesa che si batte contro le spinte integraliste; non si è voluta schierare con padre Balducci e con Piero Bellini, non si è voluta schierare con gli Agnoletto.

Noi vogliamo testimoniare a questa parte del mondo cattolico che saremo al loro fianco, noi laici, per una comune battaglia di libertà. Diciamo alla sinistra che ha perso un'occasione, un'occasione veramente storica, per correggere la sua rotta, per fare una battaglia di democrazia. Diciamo ai cattolici della democrazia cristiana che, per racimolare qualche consenso, pagheranno caro questo voto, perché troveremo Michelini sempre più presente, non solo come secondo in lista a Roma, ma con una impronta conservatrice, reazionaria, di insediamento non del partito della democrazia cristiana, ma di insediamento della gerarchia cattolica all'interno della società italiana.

Probabilmente è su questo che Craxi vi vuole giocare e cioè far vedere che oggi esiste, legittimamente, un altro interlocutore per la gerarchia cattolica. E badate, signori della democrazia cristiana, che la Chiesa pensa prima a se stessa, e se il vostro declino andrà avanti essa ha già trovato un altro interlocutore, perché la Chiesa-potere parla sempre con chi ha questo potere ed in questo momento il potere lo ha più Bettino Craxi di voi!

Per questo abbiamo detto che la sinistra ha sbagliato e che avrebbe dovuto fare una battaglia politica e ideale all'interno della nostra società, per poter affermare principi di laicità e di tolleranza del nostro Stato, riconoscendo finalmente che i problemi del credo religioso appartengono al foro interno e non allo Stato. Avremmo dovuto fare una battaglia di autolimitazione dello Stato in questa sfera, ma invece abbiamo dato esca all'affermazione, all'interno della società, di nuovi poteri che — come ogni potere — sono oppressivi di istanze di libertà, di tolleranza e di democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, farò un intervento molto breve, anche per evitare che lei possa essere indotto ad adottare anche nei miei confronti l'atteggiamento poco cortese che ha usato nei confronti del collega Guerzoni e che, a mio avviso, non era giustificato, per il contenuto ed il livello di quell'intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Visco, non posso accettare questo rilievo, mi consenta. Ho avvertito il collega Guerzoni che mancavano cinque minuti allo scadere del tempo, poi l'ho avvertito che ne mancavano tre. A questo punto il collega Guerzoni, che ha indubbiamente padronanza della materia, avrebbe potuto manifestare una capacità di sobrietà, concludendo il suo intervento almeno con un solo minuto oltre il tempo consentitogli e non con i due minuti che peraltro aveva già superato. Per questo mi meraviglia molto il suo rilievo, onorevole Visco.

VINCENZO VISCO. Mi consenta di dirle, signor Presidente, che il mio non era un rilievo sul suo comportamento in quanto Presidente dell'Assemblea, quanto piuttosto un rilievo relativo al fatto che una cortesia che normalmente si usa non è stata, questa volta, da lei usata, ritenendo invece opportuno applicare rigidamente il regolamento. Non era comunque assolutamente un rilievo sul comportamento della Presidenza della Camera, a norma di regolamento.

PRESIDENTE. Non rigidamente!

VINCENZO VISCO. Va bene!

Dicevo che limiterò il mio intervento a poche osservazioni, perché non ho molto da aggiungere alle considerazioni già svolte nella discussione sulle linee generali e che sono state poi riprese da molti colleghi, anche con una serie di contributi ulteriori.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

Mi sembra però che, in tutto il tempo trascorso nella discussione di questa normativa relativa agli enti ecclesiastici, sia maturata forse una consapevolezza maggiore delle implicazioni, anche future, delle norme previste dagli articoli 46 e 47 del disegno di legge, che disciplinano il finanziamento della Chiesa cattolica.

In effetti ho l'impressione, anzi sono convinto, che questa normativa concordataria abbia avuto una forte influenza nello stimolare una serie di altre iniziative legislative di carattere fiscale, che sono state proposte, in questi ultimi mesi e settimane, e che, a mio avviso, sono molto discutibili e pericolose, perché rischiano di svuotare progressivamente la base imponibile delle nostre principali imposte, con tutta una serie di effetti collaterali.

La logica seguita dall'articolo 46 della legge che stiamo discutendo viene in questi disegni di legge automaticamente estesa ad una serie di altre misure. Mi limito a ricordare la legge cosiddetta sulla fame nel mondo, la legge sullo spettacolo, ancora non approvata, ma che prevede agevolazioni fiscali analoghe e ulteriori rispetto a quelle contenute nell'art. 46. Inoltre, sono stati annunciati interventi simili in favore della ricerca per il cancro; se ne prevedono altri per la ricerca medica in generale e si parla di varie parti di altre iniziative della stessa natura. In particolare, i colleghi del partito liberale hanno prospettato l'applicazione della logica della detassazione automatica in base a dichiarazione volontaria anche per quanto riguarda il finanziamento dei partiti.

Questo è uno dei motivi di preoccupazione molto viva che io personalmente avverto di fronte a questo estendersi a macchia d'olio di un principio che, nel momento in cui viene affermato, non può non creare questo tipo di effetto, perché ciascuna delle proposte che ho elencato può avere una sua rispettabilità ed una sua giustificazione.

Qual è l'effetto? Si mina alle radici la logica su cui è fondato il sistema fiscale italiano; si restringe la base imponibile delle imposte e, quindi, lo Stato è co-

stretto a far lievitare le aliquote per aumentare il gettito. Inoltre, esentando esentando, alla fine, come base imponibile, non rimane altro che il reddito dei cittadini ad un livello medio di imponibile, in particolare di lavoratori dipendenti con modesti redditi.

Inoltre, se si perde gettito in favore di certe iniziative, sarà necessario recuperarlo su tutti i contribuenti, con conseguente limitazione anche della possibilità di restituzione del drenaggio fiscale di cui tanto si discute in questo periodo.

Probabilmente, sarebbe stato opportuno tenere presente tutto questo nel momento in cui si svolgeva la trattativa con la Santa Sede. E, in realtà, è motivo di sorpresa e di rammarico, almeno per me, vedere che tutte le iniziative andate in porto, compresa questa, recano anche la firma del ministro delle finanze, che dovrebbe essere, ed è notoriamente, non solo molto competente in questa materia, ma anche molto attento, molto consapevole, e molto equilibrato.

Da questo punto di vista, l'articolo 47 è forse meno grave dell'articolo 46: infatti le previsioni di una destinazione automatica dell'8 per mille del gettito IRPEF, che rimane però quello previsto, per una particolare utilizzazione, è sicuramente una contraddizione minore nell'ambito della logica complessiva del nostro sistema tributario che non la detassazione prevista dall'articolo 46.

Tuttavia l'8 per mille dell'imposta sul reddito è qualcosa di non trascurabile, è qualcosa di consistente. Infatti, si tratta di 4-500 miliardi di lire del 1985. Si sono fatte varie valutazioni su quanto di questa somma sarà utilizzato dalla Chiesa cattolica. Su questo punto si può soltanto dire con certezza che la quantità minima sarà di circa 130-160 miliardi, cioè circa un 30 per cento della somma. E questo è l'aspetto più discutibile dell'articolo 47. Se, infatti, la destinazione di somme alla Chiesa fosse determinata soltanto in base alle dichiarazioni in tal senso rese dai contribuenti di fede cattolica, non ci sarebbe molto da discutere. Invece l'articolo 47 contiene una singolare normativa,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

che prevede un'estensione automatica della quota dell'8 per mille anche per la parte per cui non è stata richiesta una assegnazione specifica. Il che significa che, se il 50 per cento dei contribuenti non dichiara nulla e il 30 per cento dell'intera popolazione italiana (quella che viene considerata cattolica praticante) dichiara di voler assegnare l'intera quota a favore della Chiesa cattolica, il 60 per cento delle somme potenzialmente utilizzabili — cioè 450 miliardi — verrà automaticamente attribuito alla Chiesa medesima. Ed io penso che la dimensione reale di questo 8 per mille sia valutabile in almeno la metà della somma massima.

Ciò, al di là dell'ammontare della somma in questione, è molto grave e discutibile su un piano strettamente morale, perché in questo modo una confessione religiosa si appropria dei soldi degli altri, dei soldi dei non credenti, dei soldi degli agnostici proprio nel momento in cui afferma e sostiene di voler fare affidamento soltanto sui contributi volontari dei fedeli. E questo, a mio avviso, è l'aspetto più negativo di tutto il disegno di legge. Mi sarei perciò aspettato su di esso una sensibilità maggiore non solo dai rappresentanti del Governo italiano, ma anche da quelli della Chiesa cattolica, sensibilità che per altro è stata dimostrata da altre confessioni, ad esempio dalle comunità israelitiche, che hanno chiesto l'estensione del meccanismo dell'8 per mille anche alla loro religione, ma hanno esplicitamente detto di voler beneficiare soltanto delle somme espressamente indicate dai fedeli.

In proposito vorrei anche ricordare che in sede di Concordato tra Spagna e Santa Sede si è stabilito un meccanismo identico a quello dell'articolo 47, ma si è specificato che le somme che andranno alla Chiesa saranno soltanto quelle espressamente indicate dai contribuenti.

Questo è il motivo per il quale i colleghi che si sono dichiarati favorevoli al Concordato dovrebbero valutare attentamente il contenuto dell'articolo 47 nel momento in cui si apprestano a votarlo,

perché esso ha delle implicazioni molto gravi sul piano della correttezza di comportamento e della moralità generale.

Vorrei infine ricordare un altro rischio implicito nell'articolo 47: quello di un coinvolgimento del clero nei comportamenti fiscali dei cittadini. Infatti, nel momento in cui, dalle circostanze che un cittadino apponga o meno una crocetta in un determinato quadratino della dichiarazione dei redditi, possono derivare conseguenze finanziarie importanti, è inevitabile che si verifichino interferenze, a mio avviso del tutto sconsigliabili, nei normali comportamenti fiscali dei contribuenti italiani.

Inoltre, anche in questo caso diventerà inevitabile estendere il meccanismo così individuato a favore di altre confessioni religiose, di altre attività o altri comportamenti. C'è dunque il rischio che l'onere complessivo diventi maggiore di quello preventivato, perché all'8 per mille oggi introdotto potrebbe aggiungersi un 5 per mille, un 9 per mille, e così via... In effetti, il rischio più grave dal punto di vista del sistema fiscale sta proprio nella pressochè certa estensione a cascata di questo meccanismo.

Rimango, quindi, molto perplesso rispetto ad entrambi i sistemi ideati per assicurare il finanziamento del clero. Ho l'impressione che la soluzione migliore sarebbe stata quella di una destinazione diretta di una quota della spesa pubblica a favore dell'attività della Chiesa cattolica, eventualmente su indicazione espressa dei credenti (ai fini della quale sarebbe stato certamente utilizzabile il canale delle dichiarazioni dei redditi). Viceversa, introduciamo degli automatismi fiscali estremamente pericolosi ed anche estremamente costosi: infatti, la gestione amministrativa di meccanismi del genere è, come può ben comprendere chiunque si intenda di questi problemi, particolarmente difficile ed onerosa (sempre che si vogliano prevedere delle effettive possibilità di controllo).

Questa normativa creerà effetti di imitazione, che sono già evidenti e che in parte ho richiamato: e ciò da parte di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

tutte le forze politiche, anche di quelle che, in teoria, dovrebbero essere contrarie ad un approccio di lassismo fiscale. Dirò di più: da parte del mio stesso gruppo. Del resto, è chiaro che, quando si crea un precedente del genere, l'applicazione del principio di eguaglianza viene immediatamente rivendicata!

C'è un'ultima annotazione, che rende ancor più discutibile il tutto. L'articolo 49 fa chiaramente intendere che il sistema che ci si appresta ad introdurre (complicato, costoso, e tale da rappresentare un carico inserito nel sistema fiscale) è sperimentale: è scritto infatti che, se non funzionerà, verrà modificato. A questo punto, signor Presidente, mi chiedo dove stia la modernità del sistema, la razionalità e la libertà del sistema; e penso che facilmente si sarebbero potuti immaginare meccanismi diversi, che per giunta avrebbero dato sia allo Stato che alla Chiesa cattolica una maggiore certezza sull'ammontare dei finanziamenti. (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Signor Presidente, siamo giunti all'ultimo articolo del provvedimento e, proprio per consentire di giungere ancor più rapidamente al voto finale, è con gioia che chiedo, per l'ultima volta, la chiusura della discussione ai sensi degli articoli 85 e 44 del regolamento.

FRANCESCO RUTELLI. Questa volta hai motivato più ampiamente la richiesta!

PRESIDENTE. Sulla richiesta di chiusura, a norma dell'articolo 44 del regolamento, primo comma, possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Io credo che noi ci troviamo di fronte all'ultimo atto di ostruzionismo della maggioranza, di quell'ostruzionismo contro il voto che questa larga maggioranza, quasi all'unanimità, non è riuscita a condurre, da sei o sette settimane, in questa Camera. È un'ostruzionismo in cui si sono congiunti gli interessi clericico-vaticani della democrazia cristiana, gli interessi del machiavellismo comunista — che ancora una volta ha tentato l'operazione di ingraziarsi la Chiesa, salvo ad essere poi ripagato come fu ripagato nel 1947 lo stesso partito comunista, buttato fuori dal Governo — e gli interessi strumentali della Presidenza del Consiglio socialista che, come diceva poco fa il collega Guerzoni, ha portato cnicamente in porto questo nuovo Concordato.

All'ostruzionismo della maggioranza che ha bloccato questa Assemblea per sei settimane, alla larga maggioranza che ha fatto mancare per cinque volte il numero legale con l'assenza dei suoi deputati, alla larga maggioranza della democrazia cristiana, del partito comunista, del partito socialista e degli ex laici, ci siamo contrapposti noi radicali. Ci siamo opposti alle reiterate richieste di chiusura della discussione ed abbiamo portato avanti una battaglia ideale e politica laica, una battaglia di libertà, in nome del laicismo, della difesa dello Stato, ma anche in nome della libertà dei cattolici.

Siamo riusciti a bloccare per sei settimane l'approvazione di questo sciagurato disegno di legge sui beni e sugli enti ecclesiastici non per una tattica dilatoria, come qualcuno ha affermato, bensì per conquistare all'Assemblea quell'informazione sulle varie posizioni qui rappresentate che tutti hanno voluto negare per approvare il provvedimento nel silenzio e nella oscurità.

Quello della grande maggioranza è stato un'ostruzionismo innanzitutto contro l'informazione, che è un ingrediente essenziale della democrazia. Non è possibile legiferare democraticamente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

senza informazione. In sei settimane abbiamo cercato di conquistare porzioni di informazione contro il vostro ostruzionismo, il vostro assenteismo, la vostra incapacità di sostenere a viso aperto il disegno di legge augurato che pure sostenete nel voto segreto.

Volevate approvare il provvedimento, signor Presidente, nei giorni di *black-out* della stampa, liquidandolo rapidamente in una sola giornata. Ecco l'ostruzionismo rispetto all'informazione! Volevate impedirci anche quel tanto di dibattito che pure il regolamento ci consentiva, chiedendo continuamente la chiusura della discussione, come avete fatto anche su questo articolo che tutti avete riconosciuto essere fondamentale ed essenziale. Avete ripetutamente affermato che avreste comunque lasciato lo spazio per un'ampia discussione di merito sull'articolo 47; oggi, invece, avete ribadito la richiesta di chiusura della discussione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

MASSIMO TEODORI. In tutto questo si inserisce l'illusione dei compagni della sinistra indipendente — ribadita con forza e passione dal compagno Guerzoni — sul fatto che, dopo il ritiro della richiesta di votazione segreta sugli altri articoli, su questi almeno vi sarebbe stato dialogo. Ebbene, collega e compagno Guerzoni, si è trattato di una generosa illusione, così come conferma la nuova richiesta di chiusura della discussione.

L'ostruzionismo della maggioranza, ripeto, è stato rivolto contro l'informazione. Prima si è cercato di approvare il provvedimento nei giorni del *black-out*, poi è stata ripetutamente richiesta la chiusura della discussione, anche su quest'ultimo articolo. Anche oggi l'ostruzionismo della maggioranza è contro l'informazione che doveva essere assicurata dalla presenza della televisione. Avete tutti ripetutamente affermato che si trattava di un provvedimento importante, rispetto al quale occorreva informare l'opi-

nione pubblica sulle varie posizioni, attraverso l'unico strumento di trasmissione a disposizione del Parlamento; ma oggi, ancora una volta, con un gioco meschino si nega la ripresa televisiva sia pure limitata alla parte conclusiva delle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. Una manovra assolutamente meschina, che continua l'ostruzionismo della grande maggioranza contro l'informazione, essenziale al processo democratico; una manovra meschina, ahimé, che vede coinvolta anche la Presidenza della Camera, che non ha sentito l'esigenza di dare dignità al Parlamento almeno in questa fase finale attraverso la ripresa televisiva, ed ha addotto questioni di carattere tecnico per escluderla.

Ci troviamo di fronte ad una grave responsabilità di tutti i gruppi parlamentari e della Presidenza, che nega quella ripresa televisiva delle dichiarazioni di voto finali su cui tante volte erano stati assunti impegni formali e informali, adducendo pretesti assolutamente meschini.

Siamo in presenza di un ostruzionismo all'informazione, quasi che la stragrande maggioranza di quest'Assemblea, con il beneplacito della Presidenza, si vergognasse di far conoscere il contenuto reale di questo sciagurato disegno di legge sui beni e gli enti ecclesiastici; un provvedimento che creerà dei grandi pasticci in termini di diritto, delle grandi violazioni di libertà per i laici e soprattutto per i credenti, e un avvilito per il Parlamento e lo Stato laico.

Noi chiediamo, colleghi deputati, che si ripari all'ostruzionismo da voi tutti messo in atto, e che si ripete in questo momento, contro l'informazione e quindi contro la democrazia, facendo proseguire il dibattito se è vero — e non è un pretesto — quanto affermato dalla Presidenza circa l'inesistenza dei necessari tempi tecnici per la ripresa televisiva, il pericolo di alcuni scioperi, eccetera.

Ebbene, noi chiediamo che non si chiuda la discussione sull'articolo per guadagnare il tempo necessario atto a consentire la ripresa televisiva per dare il giusto sbocco in termini di informazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1985

a quello che tutti hanno definito un importante disegno di legge.

CARLO SENALDI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO SENALDI. Signor Presidente, sei settimane di discussione su questo disegno di legge non mi sembrano poche e quindi sono favorevole alla richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 47.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta Ferrari Silvestro di chiusura della discussione sull'articolo 47.

(È approvata).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 47 l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ho chiesto di parlare, signora Presidente, colleghi deputati, per esprimere e confermare la decisione del gruppo radicale di non partecipare al voto sull'articolo 47 del disegno di legge che stiamo discutendo.

Si tratta di un articolo che istituisce, a partire dal 1990, una imposta aggiuntiva dello 0,8 per cento per ogni cittadino italiano, e che crea una grave lesione di norme e principi fondamentali della nostra Costituzione.

Voglio ricordare soltanto quella dell'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini italiani sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di religione. Voglio anche ricordare l'articolo 8, che dice che tutte le confessioni religiose sono uguali davanti allo Stato. Con l'articolo 47 della legge sugli enti e i beni ecclesiastici questo non sarà più vero: il cittadino valdese, il cittadino israelita, il cittadino di altra confessione religiosa non potrà, nel 1990, veder devoluta alla propria confessione questa tassa aggiuntiva,

di carattere ecclesiastico, istituita per legge con questo provvedimento. Dal momento in cui avremo approvato questo articolo del disegno di legge, non sarà più vero che tutte le confessioni religiose sono uguali davanti allo Stato, perché da quel momento la religione cattolica avrà un'imposta ecclesiastica, mentre le altre non la avranno.

Non è vero che questa disparità possa essere sanata attraverso future intese, realizzate in conformità all'articolo 8 della Costituzione. È infatti lasciato all'assoluta potestà delle altre confessioni religiose accettare o rifiutare l'utilizzazione di questa che noi introduciamo come norma di diritto speciale a esclusivo vantaggio concordatario della confessione religiosa cattolica; la norma dell'articolo 8 sarebbe comunque lesa, e altrettanto avverrebbe per l'articolo 3, che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di religione.

Si è voluta introdurre questa norma riferendosi all'ordinamento tedesco; ma in quell'ordinamento almeno è stato sempre rispettato il pluralismo religioso, rappresentato dalle due grandi confessioni germaniche, la cattolica e la protestante; allo stesso modo, sono state sempre rispettate le confessioni religiose di minore consenso popolare.

Nel nostro caso, invece, si è dovuti ricorrere alla finzione di stabilire in alternativa alla devoluzione dello 0,8 per cento del proprio reddito, come tassa aggiuntiva alla Chiesa cattolica, quella di uno 0,8 per cento devoluto allo Stato per spese di carattere umanitario o assistenziale che comunque lo Stato, secondo le sue norme, è tenuto a fare. Si tratta di una vera e propria finzione giuridica nell'applicazione di questo istituto del diritto tedesco, trasposto nel diritto italiano; ma è una finzione che non nasconde la grave violazione compiuta, la grave discriminazione di carattere religioso che, attraverso una norma di tipo fiscale, si reintroduce nel nostro ordinamento.

Per questi motivi, per la gravità di questa disposizione, noi non parteciperemo al voto su questo articolo.